

## CITTA' DI TAGLIACOZZO

### CONVENZIONE DI CONCESSIONE D'USO DELL'AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA DELLA TORRETTA

L'anno duemilaventisei il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Tagliacozzo sito in P.zza Duca degli Abruzzi

#### TRA

Il COMUNE DI TAGLIACOZZO con sede legale a Tagliacozzo in Piazza Duca degli Abruzzi – C.F. e P.IVA 00189250665, rappresentato dall'Ing. Roberta Marcelli, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, che agisce in rappresentanza del Comune, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 10 in data 10.09.2020;

#### E

il Sig./Ditta \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ - (C.F. \_\_\_\_\_) e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_),  
Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_,

#### PREMESSO CHE

- il Comune di Tagliacozzo è proprietario dell'area verde attrezzata sita in Via della Torretta (identificato in NCT al foglio 44, particella 1327);
- in data 31.12.2025 è giunta a scadenza la convenzione sottoscritta in data 30.06.2015 tra il Comune di Tagliacozzo e la ditta Giochi & Servizi di Tania Torturo per la gestione dell'area;
- con deliberazione di G.C. n. 71 del 08.05.2026, l'Amministrazione esprimeva la volontà di affidare in concessione l'area verde attrezzata in Via della Torretta attraverso una procedura ad evidenza pubblica, favorendo così un confronto concorrenziale tra i soggetti interessati, a garanzia del rispetto del quadro normativo di riferimento e, quindi, dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità ed economicità, fermo restando quanto previsto all'art. 6 – Paragrafo “Recesso, sospensione e risoluzione - lett. f) della convenzione sottoscritta in data 30.06.2015 tra il Comune di Tagliacozzo e la ditta Giochi & Servizi di Tania Torturo;
- con il suddetto atto venivano fornite le direttive necessarie alla predisposizione, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, di tutti gli atti necessari per la concessione d'uso dell'area verde attrezzata in Via della Torretta;
- con determinazione n. 605 del 12.05.2026, veniva indetta la procedura ad evidenza pubblica per addvenire all'affidamento in concessione dell'area verde attrezzata in Via della Torretta, identificata catastalmente al Fg. 44, P.lla 1327, per la durata di anni 9, dietro corresponsione di canone annuo;

- l'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA DELLA TORRETTA pubblicato in data 12.05.2026 fissava il termine per la presentazione delle istanze al 27.05.2026 alle ore 11,00;
- con determinazione n. 725 del 12.06.2026 si procedeva all'aggiudicazione provvisoria, nelle more delle verifiche dei requisiti di partecipazione, della concessione in uso dell'area verde attrezzata in Via della Torretta in favore dell'operatore economico TORTURO TANIA per la durata di 9 anni ed un canone annuo di € 6.600,00 e nel rispetto delle condizioni contrattuali e degli obblighi a carico del contraente previsti nell'Avviso di gara e si approvava il relativo schema di convenzione;
- con determinazione n. 737 del 17.06.2026 si procedeva all'aggiudicazione definitiva della concessione in uso dell'area verde attrezzata in Via della Torretta in favore dell'operatore economico TORTURO TANIA per la durata di 9 anni ed un canone annuo di € 6.600,00 e nel rispetto delle condizioni contrattuali e degli obblighi a carico del contraente previsti nell'Avviso di gara;
- con pec prot. n. 7528 del 17.06.2026, il Responsabile del Servizio Tecnico convocava la ditta aggiudicataria per la stipula della convenzione in data 24.06.2026;
- con pec in data 19.06.2026, acquisita con prot. n. 7647 in pari data, l'operatore economico TORTURO TANIA comunicava la formale rinuncia all'affidamento in oggetto;
- con deliberazione di G.C. n. 120 del 24.06.2026 venivano fornite le direttive necessarie alla predisposizione, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, di tutti gli atti necessari per la pubblicazione del secondo avviso pubblico per la concessione d'uso dell'area verde attrezzata in Via della Torretta;
- con determinazione n. 759 del 24.06.2026, veniva indetta la seconda procedura ad evidenza pubblica per addvenire all'affidamento in concessione dell'area verde attrezzata in Via della Torretta, identificata catastalmente al Fg. 44, P.lla 1327, per la durata di anni 15, dietro corresponsione di canone annuo;
- il secondo AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA DELLA TORRETTA pubblicato in data 24.06.2026 fissava il termine per la presentazione delle istanze al 01.07.2026 alle ore 11,00;
- con deliberazione di G.C. n. 127 del 26.06.2026 l'Amministrazione forniva ulteriori indirizzi in merito alla concessione dell'area verde attrezzata in Via della Torretta, dando mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché predisponesse tutti gli atti necessari alla revoca dell'avviso pubblicato in data 24.06.2026 e alla pubblicazione di un nuovo avviso di concessione d'uso dell'area d'interesse;
- con determinazione n. 768 del 29.06.2026, veniva revocato in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e per le motivazioni illustrate in premessa, l'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA DELLA TORRETTA pubblicato in data 24.06.2026, con termine per la presentazione delle istanze fissato al 01.07.2026 alle ore 11,00, nelle more della pubblicazione di un nuovo avviso a seguito degli ulteriori indirizzi forniti dall'Amministrazione con deliberazione di G.C. n. 127 del 26.06.2026;
- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, veniva indetta la nuova procedura ad evidenza pubblica per addvenire all'affidamento in concessione dell'area verde attrezzata in Via della

- Torretta, identificata catastalmente al Fg. 44, P.lla 1327, per la durata di anni 15, dietro corresponsione di canone annuo;
- il nuovo AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA DELLA TORRETTA pubblicato in data \_\_\_\_\_ fissava il termine per la presentazione delle istanze al \_\_\_\_\_ alle ore 11,00;
  - ...

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Tagliacozzo concede in uso al Sig./Ditta \_\_\_\_\_ l’area verde attrezzata in Via della Torretta, identificata catastalmente al Fg. 44, P.lla 1327, con tutte le strutture di pertinenza presenti, per l’esercizio di attività ricreative, ludiche e culturali compatibili con l’impianto.

L’intera area si sviluppa su una superficie complessiva di mq. 1.870 ed è così costituita:

- parco verde con percorsi pedonali in ghiaia battuta ed alberature autoctone a medio ed alto fusto;
- area ludica attrezzata con giochi per i bambini (Hockey table mod. Shark, Palestra con imbottitura e palline, Attrazione con Scivolo e percorsi, Giostrina a Rotazione, Tappeti elastici 6,5x5 mt., Trenino, Pista per Autobaby – da allestire con autobaby);
- diverse strutture lignee (n. 2 tettoie 9 x 3 m, n. 1 chiosco bar 5 x 5 m, n. 1 vano cassa 3 x 3 m, n. 1 tettoia “area feste” 6 x 3 m, n. 1 blocco-servizi igienici misto+handicap compreso fognolo ml 40 ca. per allaccio in fogna;
- impianto idrico, elettrico, di illuminazione e di videosorveglianza.

L’utilizzo dell’area dovrà garantire ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività ricreative compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell’area stessa.

#### **ART. 2 – CONDIZIONI DELL’AREA E DELLE ALTRE STRUTTURE**

L’area sarà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprensiva di tutte le strutture presenti.

Con deliberazione di C.C. 24 del 26.06.2026, ai sensi dell’art. 9 della convenzione sottoscritta in data 30.06.2015 tra il Comune di Tagliacozzo e la ditta Giochi & Servizi, sono state acquisite al patrimonio comunale le seguenti attrezzature ludiche:

- Giostra girevole 10 posti – matricola 62/98 GM 435;
- Trenino su rotaia – numero seriale 68 05;
- Tappeti elastici color baby con divisori a 6 posti – matricola 11132;
- Shark air hockey – numero seriale 5769;
- Castello con scivolo – numero seriale 114/04 GL 379;
- Padiglione percorso fantastico per bambini – matricola 20090050,

e le varie attrezzature (cestini portarifiuti, tavoli con panche, panchine, staccionate), installate dalla ditta Giochi & Servizi nell’area verde attrezzata di Via della Torretta.

Le strutture lignee sono state realizzate dal concessionario uscente con permesso di costruire n. 57/2009 a titolo precario, ovvero fino alla conclusione della precedente gestione del parco giochi (31.12.2025). Ai sensi dell’art. 9 della convenzione conclusa, tali strutture verranno acquisite al

patrimonio comunale e messe a disposizione del futuro concessionario. Al fine di consentire l'acquisizione al patrimonio comunale di tali strutture e di accelerare la procedura di riapertura del parco giochi in vista della prossima stagione estiva, sarà onere del nuovo concessionario la verifica strutturale e l'eventuale adeguamento di dette strutture alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. La spesa per la verifica e per l'eventuale adeguamento verrà considerata a scomputo sul canone dovuto dal nuovo concessionario.

### ART. 3 - TIPOLOGIA

La detta superficie viene concessa al fine di svolgere attività ricreative compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'area e secondo quanto previsto al punto 4 dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Tutti i giochi e le attrezzature esistenti e di nuova installazione dovranno essere conformi alle norme di sicurezza e sottoposti a verifica di collaudo annuale a carico del concessionario, ove prevista.

L'installazione di eventuali nuove strutture, esclusivamente mobili e funzionali allo svolgimento dell'attività, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune; le stesse dovranno comunque essere rimosse al termine della concessione.

### ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici), non rinnovabili, con possibilità di essere prorogata solo fino al termine della stagione estiva dell'anno di scadenza.

Posto quanto stabilito al punto precedente, in nessun caso, al termine della concessione, il concessionario potrà pretendere una estensione della durata stabilita, tranne nel caso in cui non si riesca a scomputare la spesa per la verifica strutturale e l'eventuale adeguamento delle strutture lignee con il canone dovuto per la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione non è riconosciuto al concessionario alcun compenso per eventuali miglioramenti apportati.

Entro 30 giorni dalla scadenza ultima della concessione, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi allo stato originario dell'area, rimuovendo ogni opera, impianti tecnici ed attrezzature da lui realizzati/installati.

In caso di inadempienza allo sgombero nel termine previsto, s'intende fin d'ora autorizzato il Comune a provvedervi in sostituzione ed a spese del concessionario.

### ART. 5 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione potrà terminare prima del termine naturale o prorogato, senza alcun diritto del concessionario a rimborsi o ad indennizzi di sorta, previa diffida, nei seguenti casi, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) il concessionario effettui variazioni di destinazione, non autorizzata dal Comune di Tagliacozzo, relativa all'uso delle strutture assegnate;
- b) il concessionario realizzi opere e attività prive delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
- c) il concessionario dia in sub-concessione o concessione in uso a soggetti terzi l'area, fatti salvi i casi previsti dalla legge, senza la previa autorizzazione del Comune di Tagliacozzo e verifica dei requisiti;

- d) il concessionario non corrisponda il canone;
- e) il concessionario sia privato dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune per l'esercizio di spettacoli viaggianti e trattenimenti pubblici, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. e dell'art. 124 del relativo Reg. Esecuzione, oppure del titolo abilitativo per l'esercizio del parco;
- f) il concessionario interrompa o cessi l'attività senza giustificato motivo e, comunque, per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute o gravi motivi familiari, purché adeguatamente documentati;
- g) il concessionario non adempia in tutto o in parte, ovvero adempia in modo palesemente insoddisfacente, ai suoi obblighi di cui alla convenzione e, benché diffidato, non desista, entro il termine assegnatogli nella diffida, dalle sue inadempienze;
- h) sopravvengano esigenze di pubblico interesse non altrimenti perseguibili e debitamente motivate, tali da rendere indispensabili la rimozione o lo spostamento delle attrezzature.

#### ART. 6 - AVVIO DELL'ATTIVITA'

L'attività dovrà essere avviata nella stagione estiva dell'anno corrente.

Prima dell'inizio dell'attività, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle attrazioni installate;
- i certificati di collaudo delle stesse, a firma di tecnico abilitato, e in corso di validità;
- l'elenco del personale impiegato.

La verifica strutturale delle strutture lignee esistenti nel parco dovrà essere effettuata e trasmessa al Comune di Tagliacozzo entro il 31.08.2026; l'eventuale adeguamento alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica dovrà essere effettuato entro il 31.03.2027; nelle more della verifica strutturale e dell'eventuale adeguamento, dovrà essere interdetto l'accesso alle strutture lignee suscettibili di affollamento.

#### ART. 7 - CANONE DI CONCESSIONE

La concessione è soggetta al pagamento di un canone di concessione pari ad **euro \_\_\_\_\_ annui**.

Il canone dovrà essere pagato entro il 31 marzo di ogni anno, tramite bonifico bancario a favore del Comune di Tagliacozzo.

Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.

#### ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà svolgere l'attività relativa alla gestione dell'area a regola d'arte e con continuità per tutta la durata della concessione, obbligandosi a non sospenderla o abbandonarla, se non in caso di comprovata forza maggiore. Il concessionario sosterrà direttamente tutti i costi e le spese necessarie per l'approntamento dell'attività e per la predisposizione delle attrezzature.

Sono a carico del concessionario:

- Acquisizione di tutte le certificazioni, licenze ed autorizzazioni per l'avvio dell'attività; il concessionario dovrà, prima dell'apertura del parco, essere in possesso degli atti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività;
- Riservare una superficie minima pari al 10% della superficie complessiva dell'area

all'installazione di giochi gratuiti, precisando che nel calcolo della superficie minima richiesta è compresa l'area di impatto (zona di sicurezza) ai sensi della norma UNI EN 1176;

- Organizzazione nell'area concessa, nel rispetto dei necessari presupposti di legge e previa autorizzazione degli uffici competenti, delle attività ricreative, culturali e del tempo libero di cui all'art. 4 dell'offerta tecnica formulata in fase di gara;
- Assunzione di tutti gli oneri necessari all'esercizio delle già menzionate attività (comprese eventuali attività integrative necessarie alla loro attivazione);
- Pulizia dei servizi igienici;
- Manutenzione ordinaria dell'area concessa; il concessionario dovrà mantenere costantemente pulita l'intera superficie concessa e non arrecare alcun danno alle aree adiacenti, né per sconfinamenti, né per il transito;
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture affidate e di quelle realizzate (restano a carico dell'Ente le opere di manutenzione straordinaria strettamente necessarie alla funzionalità del parco – recinzione, impianti elettrico, idrico e di illuminazione, abbattimento alberature);
- Verifica strutturale ed eventuale adeguamento delle strutture lignee esistenti nel parco alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica;
- Verifiche periodiche secondo legge degli impianti e delle attrezzature installate;
- Eventuali interventi che si rendessero necessari per l'espletamento dell'attività con oneri a suo carico;
- Attività di vigilanza generale per la prevenzione, controllo di atti vandalici o di utilizzo improprio degli spazi del parco (accesso con motorini, bici, ecc...);
- Garantire all'amministrazione la possibilità di organizzare, anche attraverso terzi, all'interno del parco, che rimane in tutto e per tutto ad esclusiva disposizione del Comune, iniziative culturali e ricreative, dando soltanto idoneo preavviso al concessionario;
- Comunicazione all'Ente comunale, tramite pec, di segnalazioni, incidenti ed infortuni;
- Ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero dell'area occupata alla scadenza della concessione.

Sono inoltre a carico del concessionario, per tutta la durata del rapporto, le volture ed i consumi delle utenze, i relativi oneri accessori, oltre ogni tassa, tributo ed imposta diretta e indiretta inerente al rapporto, nonché gli oneri assicurativi.

Il concessionario è responsabile della gestione dell'attività e si impegna a comunicare al Comune il proprio recapito telefonico e a comunicare tempestivamente ogni variazione.

Il Comune di Tagliacozzo si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, attraverso i propri uffici ed organi competenti, idonei controlli atti a verificare la regolarità della gestione.

Il Concessionario è pertanto impegnato a consentire l'esercizio periodico di attività ispettive e di controllo, a semplice richiesta del Comune.

Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Tagliacozzo per ogni danno a persone o cose relativo all'attività esercitata.

Il Concessionario si impegna, infine, ad applicare integralmente ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

dipendenti delle aziende della categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori oggetto del presente contratto, ed inoltre a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla norma.

#### ART. 9 - MODALITA' GESTIONALE: OBBLIGHI E DIVIETI

L'area dovrà essere mantenuta secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) non è ammessa l'installazione di alcuna attrazione all'esterno dell'area concessa;
- b) dovrà essere curata la pulizia e la manutenzione di tutta l'area concessa;
- c) dovrà essere garantita adeguata vigilanza e custodia dell'area concessa;
- d) dovrà essere garantita, durante l'orario di apertura, la disponibilità dei servizi igienico-sanitari (bagni e wc) agli utenti dell'area;
- f) il titolare dovrà segnalare prontamente agli Uffici comunali o agli organi di vigilanza ogni problema, danno o situazione anomala che si dovesse verificare;
- g) ogni opera o modifica dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata dall'Amministrazione concedente;
- h) non potranno in ogni caso essere realizzate delle strutture fisse la cui rimozione comporti una modificazione permanente;
- i) non dovrà in alcun modo essere creato disturbo con l'uso di altoparlanti o altre fonti di emissioni sonora, nel rispetto dei limiti imposti dalle vigenti norme in materia e da eventuali ordinanze sindacali emesse all'uopo.

Il Concessionario potrà realizzare, a sua cura e spese, ulteriori migliorie che riterrà opportune per il miglior funzionamento dell'impianto. Tutti gli interventi eseguiti dal Concessionario sono in ogni caso soggetti a preventiva approvazione del Comune e dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

#### ART. 10 – GESTIONE DEL VERDE

La manutenzione ordinaria del verde pubblico esistente all'intento dell'area, compresa la potatura periodica della chioma alberi, compete al gestore. Il Comune dovrà provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria (eventuali abbattimenti e/o posa in opera di nuove alberature).

#### ART. 11 – FUNZIONAMENTO DELL'AREA

L'ingresso al parco sarà gratuito.

I giochi esistenti all'interno del parco saranno tutti gratuiti fatta eccezione per:

- Hockey table mod. Shark al costo di € 1,00 per partita;
- Trenino elettrico al costo di € 1,00 a gettone;
- Pista Autobaby al costo di € 1,00 a gettone;
- Reti elastiche al costo di € 2,00 per 10 minuti ovvero € 5.00 per ½ ora;
- Gonfiabili al costo di € 2,00 per 10 minuti ovvero € 5.00 per ½ ora.

I prezzi dei giochi a pagamento saranno rivalutati in base agli indici ISTAT e non saranno suscettibili di ulteriori modifiche o revisioni.

I prezzi di utilizzo di ulteriori giochi a pagamento proposti in sede di offerta tecnica nell'ambito dei servizi aggiuntivi, o comunque installati durante la concessione, sono adeguati a quelli fissati nel

presente bando, in base alla tipologia di gioco, previo concordamento con il Servizio Tecnico.  
I prezzi dovranno essere chiaramente esposti.

Dovrà essere riservata una superficie minima pari al 10% della superficie complessiva dell'area all'installazione di giochi gratuiti, precisando che nel calcolo della superficie minima richiesta è compresa l'area di impatto (zona di sicurezza) ai sensi della norma UNI EN 1176.

#### ART. 12 - ORARI DI APERTURA

L'area concessa dovrà essere aperta e fruibile per almeno 7 mesi (da aprile ad ottobre).

La struttura, durante il periodo di attività, dovrà essere aperta tutti i giorni garantendo la copertura dei seguenti orari durante l'arco della giornata:

- al mattino: **dalle ore 10,00 alle ore 13,00;**
- al pomeriggio: **dalle ore 16,00 alle ore 22,00.**

Eventuali deroghe ai suddetti orari devono essere preventivamente autorizzate.

#### ART. 13 - ASSICURAZIONI

Il concessionario ha provveduto a stipulare la Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_\_, in cui il Comune di Tagliacozzo, proprietario della area, sia espressamente considerato come terzo, e polizza rischio incendio ed atti vandalici n. \_\_\_\_\_ per l'attività svolta nel Parco, esonerando con la stipula il proprietario da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi derivanti dalla conduzione dei locali stessi, stipulata con \_\_\_\_\_.

Si provvederà a richiedere, di volta in volta, apposito versamento di deposito cauzionale o fidejussione bancaria/assicurativa a prima richiesta nel caso di esecuzione di interventi che possano cagionare danni di qualsiasi natura all'area; l'ammontare della garanzia sarà determinata ai sensi dell'art. 9, co. 12, del Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.03.2021.

#### ART. 14 – REVOCA DEL CONTRATTO

In caso di gravi o reiterati inadempimenti a quanto disposto nel contratto, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della convenzione con effetto anche immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di un risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al gestore inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- gravi e/o reiterate violazioni riscontrate nella gestione dell'attività come descritto negli articoli che precedono;
- la reiterata inosservanza del divieto di esercizio dell'attività, o di effettuare qualunque occupazione o ingombro, al di fuori dell'area concessa;
- reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
- grave compromissione dell'igiene all'interno dell'area, in particolare dei servizi igienici.

#### ART. 15 – RECESSO

Il gestore ha facoltà di recedere dalla Convenzione con obbligo di preavviso di mesi 6. Stessa facoltà di recesso per i motivi di cui sopra è prevista a favore del Comune con la conseguente transazione con il concessionario per la definizione delle eventuali pendenze economiche.

**ART. 16 – NORME FINALI**

Viene fatta salva inoltre ogni altra disposizione di legge vigente in materia, nonché il rilascio delle eventuali autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività, ed il rispetto delle norme fiscali.  
Letto, confermato e sottoscritto.

Tagliacozzo, lì

**COMUNE DI TAGLIACOZZO**

Ing. Roberta Marcelli

**CONCESSIONARIO**